Note legali

Il diritto di autore ed il plagio

A cura dell'avvocato Laura Buffa



L'autore di opere cosiddette dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, ma anche l'autore di programmi per elaboratore e di banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore stesso, ha diritto di utilizzazione economica delle stesse in via esclusiva.

Conseguentemente, qualora si accorga che altri utilizzino per trarre profitto economico l'opera di sua creazione, ha la possibilità di tutelarsi e di agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione.

Il giudice, nell'ordinare la sospensione dell'utilizzo illecito dell'opera dell'ingegno, può anche fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Ma quando in concreto si verifica l'illecito del plagio? E' sufficiente l'utilizzo di un'idea altrui? O è necessario qualche cosa di più? Secondo la Corte di Cassazione, ad esempio nell'ambito letterario, musicale e cinematografico, l'idea dell'autore non è tutelabile in sé e per sé, ma è necessario osservare come essa viene rappresentata: perché il plagio sussista quindi non è sufficiente che venga utilizzata la medesima idea, ma è anche necessario che essa venga rappresentata in forme talmente somiglianti "all'originale" in modo da apparire palesemente copiata, con differenze minime, atte solo a

tentare di camuffare il plagio. Ad esempio, in un caso, l'autore di un cortometraggio sostiene che l'autore di uno spot pubblicitario successivo abbia "copiato" la "storia" del cortometraggio, incorrendo nell'illecito di plagio.

La storia che sarebbe stata copiata narra di un uomo che si trova alla guida dell'automobile, in compagnia della propria moglie, seduta accanto a lui e della suocera, accomodata sul sedile posteriore. A seguito di una brusca frenata, l'uomo si accorge della presenza di una scarpa femminile nella propria auto. Preoccupato che la visione della scarpa da parte delle due donne possa provocare sospetti, se ne libera buttandola dal finestrino, per poi rendersi conto che la scarpa apparteneva alla suocera.

Senonché, i tratti psicologici del marito descritti nel cortometraggio sono sensibilmente diversi da quelli descritti nello spot pubblicitario. Nel primo caso infatti il marito è un soggetto timido, impacciato e incolpevole, che ha imprestato la sera prima la macchia al fratello e teme che quest'ultimo abbia utilizzato l'auto per un incontro amoroso, cosicché, preso alla sprovvista dalla situazione, si determina a gettare la scarpa solo perché sopraffatto dal timore delle reazioni delle due donne, di cui è succube.

Nel secondo caso il marito, che viene rappresentato nella parte iniziale dello spot nell'atto di tradire la moglie, è un classico Don Giovanni, che con fare lesto e capace getta ciò che ritiene essere la prova del suo effettivo tradimento coniugale.

In questo caso è stato deciso che non sussiste l'illecito del plagio, poiché la seconda opera pur avendo una storia molto simile alla prima, non ricalca pedissequamente gli elementi caratterizzanti del cortometraggio e le due rappresentazioni appaiono di fatto diverse. In particolare é diversa è la durata della narrazione, come diversi sono l'antefatto ed i tratti psicologici del protagonista.

I principi esaminati sono rinvenibili, tra le altre, nelle sentenze: Tribunale di Torino, 24 aprile 2008; Tribunale di Roma, 7 gennaio 1994; Cassazione Civile, 27 ottobre 2005, n. 20925 e nella legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. 1, 2, e 156



arredamenti progettazione d'interni

Frambati Remo arredamento srl

Via G. Giovanetti, 56 r.

16149 Genova Sampierdarena

tel. 010 6451873 - frambati. arredamenti@libero.it

Da tre generazioni il meglio per qualità, assortimento, assistenza e prezzi giusti Il medico ti chiede

Se hai un cane, sai cosa è la leishmaniosi?

É malattia strana, dovuta alla Leismania infantum, misconosciuta perché nell'uomo può restare per lungo tempo asintomatica, ma alla fine manifestandosi con forme lievi benigne cutanee, ma anche, a volte, gravi danni viscerali generalizzati.

In realtà è una zoonosi, perché in particolare colpisce il cane, che ne è il serbatoio. In esso, inizia con forma subdola della quale possiamo accorgersi per rialzo di temperatura (naso asciutto), dimagramento e diminuita attenzione al gioco; il veterinario riscontrerà ingrossamento dei linfonodi. Nel 40% degli infettati, si verrà a manifestare una lenta ma progressiva evoluzione in incurabile malattia viscerocutanea grave (opacamento del pelo e squame forforacee con ulcerazione della cute, in prevalenza estremità delle zampe ed orecchie; possibili cistiti e gastroenteriti). Non esiste vaccino ed il test può essere negativo all'inizio. Nella stagione estiva i pappataci (zanzare o flebotomi, ma anche zecche e pulci) che pungono un cane infetto, si ammalano al quasi 100% e fanno da vettore con l'uomo.

In quest'ultimo, la malattia è altret-



tanto lenta (svariati mesi), guaribile facendo diagnosi. Ha esordio subdolamente aspecifico: pallore, debolezza, febbricola recidivante dopo antibiotico; nel sangue, rialzo delle gamma ed immunoglobuline e diminuzione delle forme corpuscolate (globuli rossi, bianchi e piastrine); aumento della milza. Fino alla comparsa di lesioni cutanee (macule o papule o noduli rossastri, duri, squamosi a volte ulcerati, guaribili con cicatrici antiestetiche; insensibili alle cure

locali) e nei casi avanzati di epatosplenomegalia e/o enterocoliti febbrili.

La Liguria è considerata zona a medio rischio (minore rispetto al sud Italia). Il migliore comportamento è quello preventivo sul cane: l'uso di un collare o liquidi medicamentosi a base di sostanze specifiche, bloccano - quale repellenti sia la sua ricezione che la trasmissione con il protozoo, e quindi con l'uomo.

E.B

Il computer e le donne

Questa storiella a sfondo informatico è probabilmente una leggenda; ma a me l'hanno raccontata così, ed un fondo tecnico di verità c'è. Siamo negli anni '60 in una grande industria di computer americana; lo staff incaricato di costruire un nuovo elaboratore è perplesso: quello si blocca ogni volta che una certa dottoressa molto piacente gli si avvicina. Escludendo un'emozione per una macchina, si sospetta il sabotaggio ma la dottoressa è ben conosciuta ed il capo dello staff non sa che pesci pigliare. A un certo punto un addetto alle pulizie gli si avvicina e gli dice: "Professore, non succede solo con la signora, ma anche con mia moglie quando viene nel laboratorio per fare le pulizie; e sicuramente non è bella anzi molto brutta né ha le competenze tecniche della dottoressa. L'unica cosa in comune che hanno sono le calze di nylon". Per il professore è una rivelazione, gli viene in mente che gli indumenti di nylon al buio generano scintille. Chiama la dottoressa e le dice "Signora non la prenda a male, ma ritengo che la causa dei blocchi sia nelle sue calze di nylon, che generano impulsi di energia elettrostatica, dovrebbe togliersele". La dottoressa subito ci rimane male, ma poi comprende e va a cambiarsi. Torna dopo un po' a computer acceso, gli si avvicina e quello rimane in funzione. Sollievo generale di tutti, l'uomo delle pulizie si avvicina al capo dello staff e gli dice "Viva l'estate! Vede professore quando una donna comincia a spogliarsi le cose non possono che migliorare".

Fabio Lottero

La Giurisprudenza del mese

Ecologia e ambiente - disparità di trattamento tra Pubblica Amministrazione e privato cittadino

Gli abusi edilizi effettuati in area sottoposta a tutela paesaggistica, costituiscono danno "in re ipsa" a favore della Pubblica Amministrazione che ne chieda il risarcimento, dunque la Pubblica Amministrazione non ha l'onere di provare tale danno. Il privato cittadino che lamenti il danno causato dall'abuso edilizio compiuto dal confinante su di un'area sottoposta a tutela paesaggistica, se vuole ottenere il risarcimento deve, invece, dimostrare la perdita del valore commerciale per il suo fondo (Cassazione Civile, sezione IIIa, 21 marzo 2008, n. 7695);

Responsabilità da cosa in custodia

Chi viene danneggiato dalla cosa da altri custodita e chiede il risarcimento del danno ha il solo onere di dimostrare: 1) il danno subito; 2) il potere di controllo sulla cosa da parte del proprietario – custode; 3) il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Non ha invece necessità di dimostrare il tipo di condotta tenuta dal custode. Il custode d'altra parte potrà liberarsi dalla responsabilità per i danni solo fornendo la prova che il danno è derivato da un caso fortuito e non dalla cosa da lui custodita (Tribunale di Genova – Sez. Ilª Civile - Sentenza n. 429 del 30 gennaio 2009);

Condominio e barriere architettoniche

La legge 13/1989 recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati prevede che le innovazioni, che si adottino nei condominii al detto fine, possano essere deliberate dalla assemblea a maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio e non, secondo la regola generale, che prevede la maggioranza dei due terzi del valore dell'edificio. Ma tale deroga alla norma generale non opera laddove l'innovazione, pur finalizzata alla eliminazione delle barriere architettoniche, renda talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso e al godimento anche di un solo condomino, comportandone una sensibile menomazione dell'utilità secondo l'originaria costituzione della comunione (Cassazione Civile, sezione IIª, 1º giugno 2007, n. 12847);

Parcheggio e obbligo di custodia

La società che gestisce un'area di parcheggio è tenuta alla custodia delle auto parcheggiate nei confronti dei proprietari della auto stesse, anche in presenza di clausola contrattuale che limiti tale responsabilità. Ciò in quanto la clausola limitatrice di responsabilità deve essere approvata specificamente e per iscritto dall'utente, e, in assenza di tale sottoscrizione, è inefficace (Cassazione civile, Sezione IIIa, 27 gennaio 2009, n. 1957);

Separazione tra coniugi e affidamento dei figli minorenni

Il giudice istruttore, in caso di controversia sull'affidamento dei figli minori, ha l'obbligo di ascoltare i minori stessi, se capaci di discernimento (Tribunale di Genova, 23 marzo 2007).

L.B